



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Sabato, 10 gennaio

Numero 7

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
> > semestre	> 26
> > trimestre	> 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L. 90
> > semestre	> 50
> > trimestre	> 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno	L. 40
> > semestre	> 24
> > trimestre	> 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: Avviso.

Leggi e decreti.

Legge n. 2510 che proroga a non oltre il 31 marzo 1920 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-1920.

Regio decreto-legge n. 2461 che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695.

Regio decreto-legge n. 2463 che proroga il termine di cui al decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie nel Mezzogiorno.

Regio decreto-legge n. 2480 che modifica la legge 18 dicembre 1910, n. 867, circa la direzione e la sorveglianza delle scuole istituite dallo Stato all'estero.

Regio decreto-legge n. 2464 che estende le disposizioni dei decreti-legge Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 19 aprile 1919, n. 568, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, alle isole non comprese nei decreti medesimi.

Regio decreto n. 2432 che modifica il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1728, autorizzante la Camera di commercio e industria di Macerata ad imporre un'annua tassa camerale.

Regio decreto n. 2452 che sopprime il magazzino di deposito dei sali e tabacchi in Verona.

Regio decreto n. 2453 che sopprime il magazzino di deposito dei tabacchi lavorati in Lungro.

Regio decreto n. 2455 che autorizza la emissione di un nuovo tipo di cartolina postale doppia da centesimi trenta da servire per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione.

Regio decreto n. 2456 che autorizza la emissione di un nuovo tipo di francobollo postale da centesimi quindici da servire per la francatura del corrispondenze circolanti nel distretto dell'ufficio d'impostazione.

Regio decreto n. 2457 che autorizza l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale semplice da centesimi quindici da servire per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio di impostazione.

Regio decreto n. 2458 che autorizza la emissione di un nuovo tipo di biglietto postale da centesimi venticinque da servire

per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio di impostazione.

Regio decreto-legge n. 2499 che sopprime le Commissioni revisioni affitti e requisizioni e deferisce la competenza per l'esame e la definizione delle vertenze dipendenti da irregolari occupazioni di fabbricati e da irregolari o abusivi prelievi di cose mobili agli agenti delle Imposte, agli intendenti di finanza, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra e all'autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti sul risarcimento dei danni di guerra.

Decreto Ministeriale che vieta l'importazione nel Regno, dalla Svizzera, di animali fessipedi, dei loro prodotti greggi, avanzi e residui animali e dei foraggi, delle lettiere e dello stallatico.

Decreto Ministeriale che stabilisce la valutazione e le norme per l'accettazione dei titoli pubblici emessi in paesi esteri per i versamenti all'atto della sottoscrizione al prestito consolidato 5 0/0.

Disposizioni diverse.

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45, dal 3 al 9 novembre 1919. — Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Ministero di agricoltura: Divieto di esportazione — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

AVVISO.

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche che siano inviate alla Presidenza, alla biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

Roma, 8 gennaio 1920.

I senatori questori: G. ROSSI — E. PREBISTERO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-1920, autorizzato colla legge 31 luglio 1919, n. 1306, è prorogato sino a che gli stati medesimi non sieno tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCIALOJA.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2461 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento;

Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1990, 24 marzo 1918, n. 413, 18 agosto 1918, n. 1287, 12 dicembre 1918, n. 1940 e 27 aprile 1919, n. 695, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 30 settembre 1919 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;

Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tal cambio:

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali di argento stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695, al 30 settembre 1919, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numero 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato sino al 31 ottobre 1920 il termine fissato dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019, per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie da completare e delle strade da costruire per l'accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali e ai porti nelle provincie contemplate dal citato decreto e da quello 13 aprile 1919, n. 568.

Rimane fermo, giusta il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, che il parere della Commissione tecnica istituita con decreto 19 gennaio 1919 terrà luogo, fino a che rimarrà essa in funzione, di quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2480 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 318:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero e alle scuole coloniali o private sussidiate, soprintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale ed un Consiglio centrale; e nelle colonie i Regi agenti assistiti da una deputazione scolastica.

È data facoltà al ministro degli affari esteri, per la trattazione degli atti di carattere essenzialmente didattico, di chiamare alla direzione centrale, sentito il ministro della istruzione pubblica, tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, i capi di Istituto, i professori di scuole medie e gli ispettori provinciali delle scuole primarie.

Questi funzionari saranno alla dipendenza immediata del direttore centrale.

Il Ministero dell'istruzione pubblica potrà nominare funzionari in soprannumero di pari classe e nella corrispondente categoria, proporzionatamente ai funzionari così incaricati, secondo la facoltà già concessa dall'art. 34 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

L'incarico sarà di regola per un anno scolastico e potrà essere confermato per non più di due volte.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, sentito il ministro dell'istruzione pubblica, affiderà le ispezioni delle scuole medie all'estero a professori ordinari di Università, e a funzionari scelti di volta in volta tra gli ispettori delle scuole medie e normali e i capi d'Istituto delle scuole stesse.

Le ispezioni così compiute saranno ritenute valide dal Ministero dell'istruzione pubblica a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per le ispezioni delle scuole primarie e popolari e dei giardini d'infanzia all'estero, il Ministero degli affari esteri, sentito il ministro dell'istruzione pubblica, incaricherà di volta in volta ispettori centrali, provinciali o di circoscrizione delle scuole del Regno.

I risultati di queste ispezioni saranno comunicati al Consiglio centrale, per essere tenuti presenti nelle deliberazioni che riguardino insegnanti aspiranti alla direzione didattica o promovibili da straordinari ad ordinari, dopo il triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1°, del testo unico 21 ottobre 1902, n. 431, e del regolamento 6 aprile 1913, n. 552.

Art. 4.

I professori e funzionari incaricati delle ispezioni, di cui nei pre-

cedenti articoli, riceveranno sul bilancio del Ministero degli affari esteri il rimborso delle spese di viaggio e una diaria da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, a norma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 5.

Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero dell'istruzione pubblica, di un capo istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonché di un preside-direttore o professore esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico e di un maestro esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, di un delegato del Commissariato dell'emigrazione e di un rappresentante della « Dante Alighieri » scelto dal ministro degli affari esteri.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, lettere b), c), d) ed f) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dai decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, nonché quelle degli articoli 1, 3, lettera a), 4, 5, 6 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, sono estese a tutte le isole non contemplate nei citati decreti.

Rimangono di conseguenza modificate le intitolazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920 corrispondenti a quelli dell'esercizio 1917-918 compresi nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1728, che approva il nuovo sistema tributario della Camera di commercio e industrie di Macerata, nonché le norme regolamentari per l'imposizione, applicazione e riscossione della tassa camerale a favore della Camera predetta;

Considerata la opportunità di modificare convenientemente tali disposizioni lasciando immutato il regolamento di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1728, sul quale fu udito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 14 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1728, sono sostituite le seguenti:

Art. 1. — La Camera di commercio e industria di Macerata è autorizzata ad imporre una tassa annua sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto.

Art. 2. — Sono soggetti alla tassa di cui al precedente articolo tutti i redditi di natura commerciale e industriale che figurano nella categoria B e nel gruppo XXVI della categoria C della tabella di classificazione dei redditi stabilita per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

I redditi dei contribuenti saranno desunti dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, da quelli della tassa esercizi e rivendite ed, eccezionalmente, da informazioni dirette.

Art. 3. — Sono esenti dalla tassa i commercianti e gli industriali che abbiano un reddito netto di natura commerciale e industriale inferiore alle L. 350.

Art. 4. — L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito netto.

Entro tale limite la Camera di commercio e industria di Macerata sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro

l'aliquota effettiva da imporre tenuto conto delle esigenze del proprio bilancio.

Art. 5. — La Camera, non più tardi del 15 febbraio di ogni anno, procederà alla formazione della matricola della tassa.

Art. 6. — Per tutto quanto riguarda la formazione e la pubblicazione della matricola, la formazione, la pubblicazione e la riscossione dei ruoli, privilegi della riscossione e reclami dei contribuenti, valgono le norme e i termini stabiliti dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e del relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, nonché del regolamento approvato con il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1728.

Art. 7. — Ogni disposizione contraria a quella contenuta nel presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2452 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 230 col quale venne istituito un magazzino di deposito dei sali e tabacchi lavorati in Verona per le esigenze militari del momento;

Ritenuto che sono cessate le indicate esigenze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il magazzino di deposito dei sali e tabacchi lavorati in Verona è soppresso.

Art. 2.

Gli uffici di vendita in Caprino Veronese, Tregnago, Ala, San Bonifacio, Isola della Scala e Lonigo, ora aggregati al magazzino di deposito di Verona per le levate dei sali e dei tabacchi, e quello di Verona, aggregato allo stesso magazzino per il prelevamento dei tabacchi, sono aggregati al magazzino di deposito promiscuo dei generi di monopolio in Mantova.

Il ministro proponente determinerà il giorno in cui le presenti disposizioni dovranno avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2453 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Visto il R. decreto 2 luglio 1890, n. 6965, col quale venne istituito il deposito dei tabacchi lavorati in Lungro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il magazzino di deposito dei tabacchi lavorati in Lungro è soppresso.

Art. 2.

Gli uffici di vendita in Bisignano, Montalto Uffugo, Amendolara, Castrovillari, Lungro, Rogliano, Rossano, Rotonda e Rotondella, ora affiliati al deposito tabacchi lavorati in Lungro, sono aggregati i primi due al deposito privative in Salerno per le levate dei tabacchi, gli altri al deposito dei tabacchi lavorati in Bari.

Il ministro delle finanze determinerà il giorno in cui le premesse disposizioni dovranno avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 68 del 26 gennaio 1919 che a datare dal 1° marzo 1919 elevava la tariffa delle cartoline di Stato;

• Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di una nuova cartolina di Stato doppia da centesimi trenta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale doppia da centesimi trenta da servire per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio di impostazione.

Art. 2.

Le nuove cartoline postali doppie da centesimi trenta

sono stampate con inchiostro bleu-nero su cartoncino color verde. Esse misurano aperte millimetri 180 in altezza e millimetri 140 in larghezza. Si compongono di due parti uguali; nella prima, destinata alla mozione, è impresso a destra del riguardante il francobollo da cent. 15 portante l'effigie Reale di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra, vista di profilo.

Lungo il lato orizzontale superiore è stampata la leggenda, su due linee « Cartolina postale con risposta pagata » (Carte postale avec réponse payé). Sottostante alla detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza. Nella parte destinata alla risposta è impresso il francobollo da cent. 15 portante la effigie Reale di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra, vista di profilo. Lungo il lato orizzontale superiore è stampata la leggenda su due linee « Cartolina postale italiana (Carte postale d'Italie) - Risposta (Réponse) ». Sottostante alla detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 3.

Le cartoline postali doppie attualmente in uso seguiranno ad aver corso nell'ambito del distretto, e nei rapporti con l'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 68 del 26 gennaio 1919, che a datare dal 1° marzo 1919 elevava la tariffa delle lettere circolanti nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di un nuovo francobollo postale da centesimi quindici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di francobollo postale da centesimi quindici da servire per la francatura delle corrispondenze circolanti nel distretto dell'ufficio di impostazione.

Art. 2.

I nuovi francobolli postali da centesimi quindici sono

stampati con sistema tipografico e con inchiostro bleu-nero su carta bianca portante nella filigrana una Corona Reale. Essi misurano millimetri 18 in larghezza e millimetri 22 in altezza, esclusi i margini bianchi. Nella parte centrale del francobollo campeggia, su un fondo lineato, l'effigie Reale di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra del riguardante, racchiusa in una ricca cornice ornamentale. In alto del francobollo sta la leggenda « Poste italiane », in basso sta l'indicazione del prezzo del francobollo « 15 centesimi 15 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 68 del 26 gennaio 1919 che a datare dal 1° marzo 1919 eleva la tariffa delle cartoline postali semplici circolanti fuori del distretto postale dell'ufficio di impostazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di una nuova cartolina postale semplice da centesimi quindici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un tipo di cartolina postale semplice da centesimi quindici da servire per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione.

Art. 2.

Le nuove cartoline postali semplici da centesimi quindici sono stampate con inchiostro bleu-nero su cartoncino bianco.

Esse misurano millimetri 90 di altezza e millimetri 140 di larghezza.

Sulla parte anteriore destra della cartolina, rispetto al riguardante, è impresso il francobollo da cent. 15 portante l'effigie Reale di Vittorio Emanuele III vista di profilo rivolta a sinistra. Lungo il lato orizzontale superiore della cartolina è stampata la leggenda su due linee: **CARTOLINA POSTALE ITALIANA** — (**CARTE POSTALE D'ITALIE**). Sottostante a detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 3.

Le cartoline postali semplici da centesimi dieci at-

tualmente in uso seguiranno ad avere corso per le corrispondenze circolanti nel distretto dell'ufficio d'impostazione, o diritte all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2453 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 68, del 26 gennaio 1919 che, a datare dal 1° marzo 1919 elevava la tariffa delle lettere circolanti fuori del distretto postale dell'ufficio di impostazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di un nuovo biglietto postale da cent. 25;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di biglietto postale da centesimi venticinque da servire per la corrispondenza circolante fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione.

Art. 2.

I nuovi biglietti postali da centesimi venticinque sono stampati in inchiostro bleu speciale su cartoncino di color giallo. Essi misurano aperti millimetri 160 di altezza e millimetri 140 di larghezza. Sulla parte destra del biglietto, rispetto al riguardante, è impresso il francobollo da cent. 25 portante l'effigie Reale di Vittorio Emanuele III, vista di profilo. Lungo il lato orizzontale superiore del biglietto è stampata la leggenda su due linee « Biglietto postale » « da 25 centesimi ». Sottostante a detta leggenda trovansi tre linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 3.

I biglietti postali da centesimi 25 attualmente in uso seguiranno ad aver corso col complemento di franchatura fino a disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

Veduto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425;

Veduta l'ordinanza del Comando supremo dell'esercito 15 giugno 1915, e le circolari del Comando stesso del 22 agosto 1918, n. 228624, e 14 giugno 1919, numero 20029;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, delle finanze, della guerra, delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni revisioni affitti e requisizioni di cui alla circolare del Comando supremo 22 agosto 1918, n. 228624, sono soppresse.

La competenza per l'esame e la definizione delle vertenze dipendenti da irregolari occupazioni di fabbricati e da irregolari o abusivi prelevamenti di cose mobili, conferita con ordinanze e circolari emanate dal Comando supremo dell'esercito alle dette Commissioni, viene deferita agli agenti delle imposte, agli intendenti di finanza e alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra od all'autorità giudiziaria, che provvederanno secondo le leggi vigenti per il risarcimento dei danni di guerra e secondo i regolamenti emanati per la loro applicazione.

Art. 2.

Nel termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà provveduto al passaggio ed alla consegna di tutte le domande, degli atti e documenti relativi alle vertenze di cui all'art. 1° ancora in corso, a mezzo di funzionari all'uopo delegati dal Ministero della guerra e da quello delle terre liberate.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO —
ALBRUCCI — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la diffusione assunta dall'alta epizootica in quasi tutti i cantoni della Svizzera;

Riconosciuta la opportunità di tutelare l'industria zootecnica nazionale, già tanto provata dalla malattia, da ogni pericolo di diffusione dell'infezione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Decreta:

È temporaneamente vietata l'importazione nel Regno, dalla Svizzera, di animali fessipedi, dei loro prodotti greggi, avanzi e residui animali, nonché dei foraggi, delle lettiere e dello stallatico, fatta eccezione soltanto per le vacche lattifere che risultino da im-

portarsi per conto dello Stato, con le dovute cautele di polizia zootiatrica, attraverso le dogane di Chiasso, Luino e Domodossola.

Sono del pari vietati il transito ed il traffico di frontiera degli animali e prodotti anzidetti.

I signori prefetti delle provincie di confine, gli uffici doganali e ferroviari, i veterinari governativi di confine, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 dicembre 1919.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, che autorizza l'accettazione di titoli pubblici emessi in paesi esteri per i versamenti all'atto della sottoscrizione al prestito cons. 5 0/0 e che dà facoltà di stabilire con decreto Ministeriale la valutazione dei titoli stessi nonché le norme per la loro accettazione;

Determina:

Art. 1.

I titoli emessi in paesi esteri che possono essere dati in versamento delle sottoscrizioni al nuovo prestito consolidato 5 per cento sono elencati nell'annessa tabella.

Gli stessi titoli fino a nuova disposizione saranno accettati in

versamento sulla base del valore percentuale in lire sterline e franchi francesi indicato nella tabella stessa.

Il ragguaglio tra la moneta estera e la lira italiana sarà fatto prendendo per base il cambio medio ufficiale accertato nel giorno precedente a quello del versamento.

Art. 2.

I titoli presentati in versamento dovranno essere accompagnati da una dichiarazione firmata dal proprietario e legalizzata da un notaio da cui risulti che essi non appartengono né hanno mai appartenuto dal 1° agosto 1914 in poi a sudditi o Enti di Stati suoi nemici e a qualsiasi persona o Ente stabilito in uno dei detti Stati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 gennaio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

ELENCO dei titoli esteri che vengono accettati nei versamenti per sottoscrizione alla rendita consolidata 5 0/0 - emissione 1920.

Denominazione dei titoli	Godimento	Prezzo per ogni Lst. 100 di capitale nominale
<i>Titoli inglesi e di altri stati ammessi con valutazione in lire sterline.</i>		
2 1/2 Consolidated Stock Redeemable on or after 5 aprile 1923	dal 5 ottobre 1919	50.10.0
3 1/2 War Loan 1925 928 Stock and Bonds	dal 1° settembre 1919	84.10.0
5 0/0 War Loan 1929-947	dal 1° dicembre 1919	90.10.0
4 0/0 War Loan 1929-942	dal 15 ottobre 1919	100
4 0/0 Egyptian Unified	dal 1° novembre 1919	72
4 0/0 Japan Sterling Loan 1899	dal 30 giugno 1919	61
4.50 0/0 Japan Sterling Loan 1899	dal 15 agosto 1919	100
4.50 0/0 Japan Sterling (2nd Series)	dal 10 luglio 1919	100
4 0/0 Japan Sterling Loan of 1905	dal 1° luglio 1919	79
4 0/0 Japan Sterling Loan of 1910	dal 1° dicembre 1919	60
5 0/0 Japan Sterling Loan of 1907	dal 12 settembre 1919	77
4 0/0 Argentine 1896 Railway Guarantees Rescissions Bonds	dal 1° luglio 1919	58
5 0/0 Argentine Internal Loan 1909	dal 1° settembre 1919	84
5 0/0 Brazilian Funding Bonds 1898	dal 1° ottobre 1919	75
5 0/0 Brazilian Funding Bonds 1914	dal 1° novembre 1919	68
4 0/0 Brazilian Railaw Guarantee Rescissions Bonds 1901-902-905	dal 1° luglio 1919	54
4 0/0 Brazilian Loan 1889	dal 1° ottobre 1919	47
5 0/0 Brazilian Loan 1895	dal 1° agosto 1919	59
4 0/0 Brazilian Loan 1910	dal 1° agosto 1919	49
3 0/0 Columbia 1896 Bonds	dal 1° luglio 1919	54
3.50 0/0 Uruguay Bonds	dal 1° novembre 1919	62
5 0/0 Uruguay Bonds 1896	dal 1° ottobre 1919	97
5 0/0 Uruguay Conversion Gold Loan 1905	dal 1° ottobre 1919	99
3 0/0 Venezuela Diplomatic Debt	dal 1° luglio 1919	51

Denominazione dei titoli	Godimento	Prezzo per ogni Frs. 100 di capitale nominale
<i>Titoli ammessi con valutazione franchi francesi.</i>		
Rente Française 3 0/0 perpetuelle	dal 1° ottobre 1919	57 50
Rente française 3 0/0 ammortissable	dal 16 ottobre 1919	70 —
Français 5 0/0	dal 16 novembre 1919	87 —
Français 4 0/0 1917	dal 16 dicembre 1919	70 —
Français 4 0/0 1918	dal 16 ottobre 1919	69 —
Emprunt Argentin 4 1/2 Intérieur or 1911	dal 1° luglio 1919	110 —
Rent Española 4 0/0 Extérieure	dal 1° ottobre 1919	160 —

N. B. — Sul valore dei titoli, che saranno esibiti in versamento senza l'indicato godimento, sarà difalato l'ammontare delle cedole mancanti.

Roma, 8 gennaio 1920.

Visto, Il ministro del tesoro: SCHANZER.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45 dal 3 al 9 novembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Carbonchio ematico.						<i>Segue: Afta epizootica.</i>					
Alessandria . . .	Casale Monferrato . . .	—	1	—	1	Brescia	Breno	2	1	4	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1	»	Brescia	15	4	49	9
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2	»	Chiari	7	1	13	4
Brescia	Brescia	—	2	—	3	»	Salò	3	2	9	4
»	Verolanuova	—	1	—	1	»	Verolanuova	5	1	15	1
Catania	Acireale	—	1	—	1	Chieti	Vasto	1	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	4	Como	Como	12	2	55	2
Mantova	Mantova	1	—	1	—	»	Lecca	1	3	5	3
Modena	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1	»	Varese	5	7	6	10
Potenza	Potenza	1	—	1	—	Cremona	Casalmaggiore	2	3	3	17
Sassari	Sassari	—	2	—	2	»	Crema	—	3	—	6
Torino	Torino	—	1	—	1	»	Cremona	2	3	2	3
		2	13	2	17	Cuneo	Alba	—	1	—	1
Carbonchio sintomatico.						»	Cuneo	1	—	1	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1	Ferrara	Conto	4	—	68	12
»	Saluzzo	—	1	—	1	»	Comacchio	3	—	4	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1	»	Ferrara	10	—	150	30
Torino	Torino	—	3	—	5	Firenze	Firenze	11	5	25	19
		—	6	—	8	»	Pistoia	1	1	4	8
Afta epizootica.						»	Rocca S. Casciano	1	—	4	—
Alessandria	Acqui	—	1	—	1	»	San Miniato	5	2	6	12
»	Alessandria	4	2	12	5	Forlì	Cesena	2	2	15	4
»	Asti	4	1	8	4	»	Forlì	5	—	83	10
»	Casale Monferrato	4	2	8	2	»	Rimini	5	1	13	11
»	Novi Ligure	1	—	2	1	Genova	Chiavari	1	1	2	1
Ancona	Ancona	2	1	2	1	»	Genova	2	3	2	4
Arezzo	Arezzo	3	4	6	13	»	Savona	—	1	—	1
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	1	1	3	Grosseto	Spezia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	10	1	»	Grosseto	6	—	20	—
»	Bari	3	—	38	3	»	Lecco	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	1	»	Brindisi	2	—	3	—
»	Feltre	2	—	4	1	»	Gallipoli	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	5	—	14	2	»	Lecco	—	1	—	1
Benevento	Benevento	1	—	4	—	»	Taranto	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	28	8	67	32	Livorno	Livorno	—	1	—	4
»	Cusone	1	1	1	2	Lucca	Lucca	12	—	61	31
»	Treviglio	17	3	47	11	Mantova	Mantova	37	5	140	115
Bologna	Bologna	33	—	46	7	Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	2	—	7	2
»	Imola	7	—	120	8	»	Massa	2	—	2	1
»	Vergato	6	—	117	—	»	Pontremoli	2	—	5	10
						Messina	Patti	1	—	1	—
						Milano	Abbiategrosso	—	4	—	5
						»	Gallarate	—	9	2	2
						»	Lodi	1	2	1	2
						»	Milano	6	3	6	6
						»	Monza	1	2	1	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Segue: Afta epizootica.</i>					
Modena	Mirandola	9	—	189	33
»	Modena	15	1	525	95
»	Pavullo nel Frign.	3	—	16	1
Napoli	Castellammare di S.	3	1	8	4
»	Napoli	—	2	—	2
Novara	Biella	5	9	8	26
»	Novara	11	3	43	23
»	Varallo	—	2	—	2
»	Vercelli	3	5	9	17
Padova	Padova	64	3	148	42
Palermo	Termini Imerese	1	—	20	—
Parma	Borgo San Donnino	5	—	9	6
»	Borgotaro	—	1	—	3
»	Parma	3	1	6	16
Pavia	Mortara	2	—	2	—
»	Pavia	7	—	13	—
»	Voghera	6	—	7	3
Perugia	Foligno	3	1	8	3
»	Perugia	4	—	29	6
»	Rieti	2	—	9	—
»	Spoleto	1	—	6	—
Pesaro Urbino	Pesaro	3	—	4	—
»	Urbino	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	15	—	353	16
»	Piacenza	16	4	88	19
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
»	San Remo	1	1	2	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	3	—	5	1
»	Potenza	4	—	4	—
Ravenna	Faenza	3	1	15	17
»	Lugo	6	—	81	4
»	Ravenna	3	—	54	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	7	1	26	29
»	Reggio nell'Emilia	5	10	38	129
Rovigo (a)	Adria	5	1	16	4
»	Rovigo	44	1	472	72
Salerno	Salerno	3	—	8	2
Torino	Ivrea	2	2	4	7
»	Pinerolo	1	1	1	1
»	Susa	2	—	3	1
»	Torino	8	2	13	6
Treviso	Treviso	10	6	12	10
Venezia	Chioggia	3	—	43	4
»	Venezia	29	2	236	43
Verona	Verona	27	6	88	35
Vicenza	Vicenza	17	5	37	37
		673	172	4444	1246

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	1	8	3
»	Fermo	3	—	37	3
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	2
Cesenza	Rossano	1	—	27	—
Ferrara	Cento	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Modena	Mirandola	—	1	—	6
Perugia	Rieti	—	1	—	3
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Salerno	Sondrio	—	1	—	1
		10	9	78	24
Morva.					
Milano	Milano	—	1	—	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		4	3	4	3
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		1	3	2	3
Rabbia.					
Bari delle Puglie (b)	Barletta	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Firenze	Firenze	1	—	2	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Messina	Messina	—	1	—	2
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	5	3	7
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Sant'Ang. dei Lomb.	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Regna.

Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
>	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		5	1	13	1

Morbo colitico maligno.

Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
>	Casale Monferrato	3	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
>	Piacenza	6	—	7	—
		11	—	12	—

Tubercolosi bovina.

Chieti	Lanciano	—	1	—	1
------------------	--------------------	---	---	---	---

Colera dei polli.

Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	13
Arezzo	Arezzo	—	1	—	12
Ferrara	Ferrara	1	—	13	1
		1	2	13	26

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
 (b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici			Numero dei Comuni			Numero delle località		
	con casi di malattie								
Carbone ematico	11	15	19						
Carbone sintomatico	3	6	8						
Afta epizootica	47	845	5690						
Malattie infettive dei suini	13	19	102						
Morva	7	7	7						
Fercolo criptococcico	4	4	5						
Rabbia	6	7	10						
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1						
Regna	5	6	14						
Morbo colitico maligno	2	11	12						
Tubercolosi bovina	1	1	1						
Colera dei polli	3	3	19						
Peste aviaria	—	—	—						

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 13 al 19 ottobre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Afta epizootica.

Dalmazia	Zara	5	—	146	—
Trentino	Ampezzo	2	1	5	37
>	Bolzano	23	1	229	38
>	Borgo	4	3	9	6
>	Bressanone	1	7	3	21
>	Brunico	28	3	130	26
>	Cavalese	12	1	164	5
>	Cles	30	4	415	54
>	Merano	19	2	114	19
>	Mezolombardo	6	2	34	18
>	Primiero	3	1	92	2
>	Riva	1	1	2	1
>	Rovereto	10	3	123	15
>	Slandro	21	2	335	17
>	Trento	22	2	150	20
Venezia Giulia	Capodistria	5	1	522	17
>	Gorizia	1	1	1	1
>	Gradisca	5	—	7	22
>	Monfalcone	9	—	28	2
>	Parenzo	8	1	117	9
>	Pisino	4	—	305	121
>	Pola	1	1	6	1
>	Postumia	2	2	6	19
>	Sesana	7	1	79	1
>	Trieste	1	—	2	1
>	Volosca	3	—	34	17
		233	40	3238	490

Regna.

Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
>	Kain	2	—	11	—
>	Zara	2	—	15	—
Trentino	Bolzano	6	—	7	—
>	Borgo	17	1	82	8
>	Cles	—	8	—	33
>	Mezolombardo	10	—	38	—
>	Riva	8	—	31	—
>	Tione	36	—	140	—
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	9	—
>	Gorizia	1	—	5	—
>	Longatico	—	1	—	1
>	Monfalcone	2	—	5	—
>	Pisino	2	—	4	—
>	Pola	3	—	4	—
>	Postumia	4	2	6	2
>	Sesana	5	—	11	—
>	Volosca	3	—	37	—
		105	12	403	44

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Valuolo ovino.

Dalmazia	Bencovaz	2	1	31	27
»	Knin	1	—	7	—
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	3	—	59	—
		7	1	121	27

Malattie infettive dei suini.

Dalmazia	Knin	2	—	39	—
»	Zara	2	—	5	—
Trentino	Borgo	1	—	4	—
»	Cles	—	4	—	10
»	Slandro	1	—	1	—
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
»	Parenzo	1	—	3	—
		7	5	52	11

Carbuncchio ematico.

Dalmazia	Bencovaz	1	—	1	—
»	Zara	1	—	2	—
		2	—	3	—

Carbuncchio sintomatico.

Trentino	Cavalese	—	2	—	2
»	Slandro	—	1	—	1
		—	3	—	3

Colera dei polli.

Trentino	Trento	1	—	2	—
--------------------	------------------	---	---	---	---

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Afta epizootica	26	273	3728
Rogna	18	118	452
Valuolo ovino	4	8	148
Malattie infettive dei suini	7	12	63
Carbuncchio ematico	2	2	3
Carbuncchio sintomatico	2	3	3
Colera dei polli	1	1	2

**MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO**

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse
del Regno nel giorno 9 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con governo in corso	Note
3.50 % netto (1908)	80.70	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.77	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 9 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).
Parigi 121,28 — Londra 50,63 — Svizzera 238,27 — New York 13,43
— Oro 200,93.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA**Divizio di esportazione.**

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Terra del Sole e Castrocara, in provincia di Firenze, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**Avviso.**

Il giorno 30 dicembre 1919, in Collelungo Sabino, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3^a classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA**

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 321, con cui fu istituito il Regio Politecnico di Torino, e il regolamento relativo;

Vedute le deliberazioni 13 e 14 ottobre 1919 dei Consigli didattico e di amministrazione del R. Politecnico predetto;

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Reale decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di tecnologia mineraria nel R. Politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2,00 entro novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero, in piego separato e sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso cui prende parte.

Per i provvedimenti da adottarsi in conseguenza del presente decreto si seguiranno le norme stabilite del precitato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652.

Roma, 18 dicembre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re ha ricevuto ieri una Commissione del R. esercito e della R. marina, che ha consegnato al Sovrano un'artistica pergamena recante un indirizzo di reverenza e ammirazione e le firme di oltre duemila ufficiali di terra e di mare.

Sua Maestà ringraziò vivamente la Commissione per il graditissimo omaggio.

Sua Maestà, nella giornata di ieri, accompagnato dall'on. senatore Lanciani, si è recato a visitare gli scavi archeologici a Castelrotondo.

Il Sovrano con interessamento s'intrattenne a constatare lo sviluppo degli scavi, esprimendo parole di elogio all'on. Lanciani per il progresso degli scavi e la importanza archeologica di essi.

Per il prestito nazionale. — Il Comitato locale delle banche consorziate comunica che il totale delle sottoscrizioni al prestito a tutto ieri ascende a 350 milioni e 381 mila lire.

Mercato serico. — I corrispondenti serici del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro telegrafano:

Shanghai, 28 dicembre 1919: Mercato debole sostenuto — Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919-20 sono state di balle 23.200 per filature all'europea bianche, 4300 per filature all'europea gialle, 12.400 sete bianche native, 11.000 sete gialle native, 9000 tussah — Cambio su Francia a 4 mesi vista frs. 17,25.

New York, 30: Seta giapponese attiva all'origine ricupera quotazioni 10 dicembre — Affari locali moderati — Quotasi italiana classica dollari 13,50 — Extra 14 — Cantonese, cinesi, invariate — Cambio a vista del dollaro 13,17.

Tokio, 31: Mercato seta nuovamente attivo per America — Prezzi in rialzo — Quotasi Shinshu 1 1/2 13 1/5 yen 3.430 equivalenti

frs. 374 — Le esportazioni dal 1° luglio al 31 dicembre sono state di balle 15.800 per l'America, 4261 per l'Europa, lo stock 19.000 — Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 6,10.

TELEGRAMMI "STEFANI",

BUENOS AIRES, 8. — Il ministro d'Italia Cobiauchi ha comunicato al Governo argentino l'adesione dell'Italia al trattato commerciale sud-americano destinato a ridurre il prezzo degli articoli di prima necessità.

Questa informazione ha prodotto un'eccellente impressione poiché l'Italia è la prima nazione europea che ha aderito al trattato.

PARIGI, 8. (Ritardato in trasmissione). — Dalle informazioni concordanti nei giornali risulta che il presidente del Consiglio, Clémenceau, non è ancora candidato alle elezioni presidenziali. Sembra certo che alla vigilia delle elezioni gruppi del Senato e della Camera insisteranno affinché egli si presenti.

È probabile che Clémenceau non rifiuterà.

D'altra parte i giornali sono concordi nel ritenere che Millerand sarà il successore di Clémenceau nella presidenza del Consiglio.

PARIGI, 9. — Alla fine della seduta del Consiglio supremo gli onorevoli Nitti e Scialoja per l'Italia, Lloyd George, Lord Curzon e Bonar Law per l'Inghilterra, Hughes Wallace per gli Stati Uniti, Matzui per il Giappone, Clémenceau, Dutasta e Berthelot per la Francia, hanno tenuto una seduta segreta nella quale è stato affrontato il problema di Fiume.

PARIGI, 9. — Il Governo francese comunica la seguente nota:

Il Governo francese desiderando dare prova della sua simpatia verso il Governo italiano, ha autorizzato la partecipazione del mercato francese al prestito che emettono i nostri alleati.

Sono stati conclusi accordi fra le due tesorerie affinché il ricavato delle sottoscrizioni raccolte in Francia sia centralizzato e destinato al pagamento delle spese del Governo italiano nel nostro paese.

PARIGI, 9. — I giornali constatano che la discussione sulla questione adriatica sembra aprirsi sotto i migliori auspici ed aggiungono che se gli jugoslavi consentono da parte loro a fare le concessioni necessarie pare che le difficoltà pendenti potranno essere superate e che potrà essere realizzato un accordo duraturo.

Il *Figaro* dice che l'on. Nitti troverà in Francia, oltreché l'accoglienza più simpatica, le disposizioni più favorevoli nonché il sincero desiderio di vedere i problemi ancora allo studio risolversi in modo tale che la pace europea si consolidi senza che sia ferita alcuna suscettibilità od alcuna delle aspirazioni nazionali in contrasto.

CORFÙ, 9. — Ieri, a bordo del cacciatorpediniere *La Farina*, è giunto il ministro d'Italia ad Atene, comm. Montagna.

Oggi il console generale italiano si è recato sulla banchina a ricevere il ministro, accompagnandolo quindi alla sede del Consolato generale ove ha avuto luogo un ricevimento al quale sono intervenuti il prefetto di Corfù, l'arcivescovo, i direttori delle scuole, varie notabilità ed una rappresentanza della colonia italiana. Al ricevimento assistevano anche il colonnello capo della missione militare, il comandante del cacciatorpediniere *La Farina* ed il personale del consolato al completo.

WASHINGTON, 9. — Nel messaggio letto in una riunione del Comitato nazionale democratico di Jackson Day, Wilson prospettando le conseguenze del ritiro degli Stati Uniti dal concerto delle nazioni, ha dichiarato: La Germania è battuta, ma ora è pronta a riprendere le antiche alleanze offensive e difensive che rendono impossibile una pace durevole ed è pronta a gettarsi in ogni sorta di intrighi. Nessuno degli scopi per i quali siamo entrati in guerra e per i quali abbiamo combattuto è raggiunto, e la loro realizzazione è incerta, senza la ratifica del trattato da parte degli Stati Uniti e la accettazione da parte di essi della Convenzione conclusa.